

BGer 2C 348/2021 vom 20. September 2021

Bundesgericht, 2021-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_348_2021

FR: TF 2C 348/2021 du 20 septembre 2021

IT: TF 2C 348/2021 del 20 settembre 2021

Regeste

Rifiuto dell'approvazione del rilascio di un permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 6.1

Per quanto precede, il ricorso si rivela fondato e va pertanto accolto, senza che occorra pronunciarsi sulle ulteriori censure sollevate dall'insorgente. La sentenza del 16 marzo 2021 del Tribunale amministrativo federale è annullata e la causa rinviata alla SEM affinché approvi il rilascio di un permesso di dimora all'interessata.

E. 6.2

Soccombente, la SEM è dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Essa dovrà però corrispondere alla ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili per la presente procedura (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria presentata davanti al Tribunale federale va considerata priva di oggetto (sentenza 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 5.2), con la precisazione che le ripetibili saranno versate direttamente al patrocinatore dell'insorgente (cfr. sentenza 2C_744/2019 del 20 agosto 2020 consid. 8, non pubblicato in DTF 146 II 321 ; sentenza 2C_657/2020 del 16 marzo 2021 consid. 4).

E. 6.3

Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della procedura svoltasi davanti a lui (cfr. art. 67, 68 cpv. 5 e 107 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.